



**Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 8 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013.**

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone:**

### **1. Intermediari responsabili del versamento dell'imposta**

**1.1** Per le operazioni soggette all'imposta di cui all'articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013), sono responsabili del versamento dell'imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), all'articolo 1, comma 5, lettere a) ("negoiazione per conto proprio"), b) ("esecuzione di ordini per conto dei clienti") ed e) ("ricezione e trasmissione di ordini"), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

## **2. Altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta**

**2.1** Per le operazioni soggette all'imposta di cui all'articolo 1, commi 491 e 492 della legge di stabilità 2013, i soggetti di seguito indicati sono tenuti al versamento dell'imposta, alle condizioni di seguito specificate:

a) i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all'articolo 1, comma 5, lettere g) ("gestione di portafogli") e all'articolo 1, comma 1, lettera n) ("gestione collettiva del risparmio), per le operazioni effettuate nell'ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione;

b) le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966, per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;

c) i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata.

**2.2** Per le operazioni soggette all'imposta effettuate senza l'intervento dei soggetti indicati ai punti l e 2.1 del presente provvedimento, l'imposta è versata dal contribuente.

### **3. Obbligo di versamento dell'imposta**

#### **3.1 Regole generali**

**3.1.1** Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti, salvo quanto previsto al punto 3.1.2, che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 (di seguito "decreto") o di esenzione indicate all'articolo 16 del decreto stesso e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all'ordinaria diligenza, che l'attestazione del contribuente è falsa o non affidabile. L'attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni.

**3.1.2** Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, possono non richiedere l'attestazione di cui al punto 3.1.1, quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o di cui tali intermediari o soggetti dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.

**3.1.3** Nei casi previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto, qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati al punto 1, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

**3.1.4** Nei casi di cui al punto 3.1.3, qualora l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al punto 1 e sia localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta.

**3.1.5** Nei casi di cui al punto 3.1.3, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, i soggetti di cui al punto 1, non localizzati in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, che a qualsiasi titolo intervengano nell'esecuzione dell'operazione, si considerano, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In tale caso, rimane comunque fermo che il saldo netto, di cui all'articolo 4 del decreto, deve essere calcolato per ciascun soggetto passivo come individuato in base all'articolo 5 del decreto, senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto.

**3.1.6** Ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto, i soggetti di cui al punto 1 del provvedimento si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto previsto ai punti 3.1.7. e 4.1.1, alinea II).

**3.1.7** Salvo quanto previsto al punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un soggetto di cui al punto 3.1.5, qualora istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, può identificarsi secondo le modalità previste al punto 4.1.4, impegnandosi, per mezzo dell'apposito modulo allegato (fac simile in allegato 1) ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell'unica dichiarazione, a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento e la documentazione di cui al punto 3.1.1, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. In tale caso, alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto. I dati identificativi di tale soggetto sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6 del provvedimento. Si applica quanto previsto al punto 4.1.7 in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

### 3.2 Modalità di versamento dell'imposta

**3.2.1** L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è versata mediante il modello di pagamento "F24".

**3.2.2** Nelle ipotesi di cui ai punti 4.1.2 e 7.3, il rappresentante fiscale o la società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF, adempie al versamento dell'imposta distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o delegante.

**3.2.3** Con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

**3.2.4** I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 3.2.1, effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia d'imposta

ARTICOLO	BIC	IBAN	IMPOSTA
1	BITAITRRENT	IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 491 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
2	BITAITRRENT	IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 492 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
3	BITAITRRENT	IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03	IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 495 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

e quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione di cui al punto 3.2.3). I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I suddetti codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it).

#### **4. Obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta**

##### **4.1 Soggetti non residenti**

**4.1.1 I)** Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al versamento dell'imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite tale stabile organizzazione.

**II)** I soggetti di cui al punto 3.1.5, tenuti al versamento dell'imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta, tramite tale stabile organizzazione. In tale caso, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto relativamente alle medesime operazioni e la stabile organizzazione in Italia deve comunicare, per mezzo dell'apposito modulo allegato (fac simile in allegato 2), all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it), gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza. Tali dati identificativi sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6.

**4.1.2** Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento dell'imposta, possono nominare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto, un

rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**4.1.3** I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta nomina.

**4.1.4** In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell'imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso. Ferme restando le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche, che devono rivolgersi, direttamente o tramite persona appositamente delegata, alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, i soggetti diversi dalle persone fisiche inviano la richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3. Nei casi di cui al punto 3.1.7 la richiesta deve essere accompagnata dal modulo ivi indicato nel quale devono essere indicati anche gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza.

**4.1.5** Ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti che non si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto se, alternativamente, pongono in essere i comportamenti indicati alla seguente alinea I) o quelli indicati alla seguente alinea II):

**I)** nomina, quale rappresentante fiscale, di uno dei soggetti di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del presente provvedimento residenti in Italia o di una stabile organizzazione in

Italia di tali soggetti e comunicazione, da parte del rappresentante, (fac simile in allegato 3) dell'avvenuta nomina all'indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3;

**II) a)** richiesta del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; **b)** assunzione dell'impegno, per mezzo dell'apposito modulo allegato (fac simile in allegato 4), a trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti; **c)** comunicazione dell'avvenuto conferimento della delega di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto, alla Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF e **d)** trasmissione, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'operazione, alla Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF delle informazioni relative alle operazioni indicate in allegato (allegato 5: "prospetto sintetico" delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013), secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), e della relativa provvista. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del periodo precedente devono essere effettuati utilizzando il modulo allegato (fac simile in allegato 4) e la modulistica prevista per la eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed inviando la documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3.

**4.1.6** I dati identificativi dei soggetti di cui al punto 3.1.7, dei soggetti di cui al punto 4.1.1, alinea II) e dei soggetti di cui al punto 4.1.5, sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti.

**4.1.7** I dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che non adempiono, rispettivamente, anche ad uno degli impegni previsti ai punti 3.1.7 e 4.1.5, previa comunicazione dell'Agenzia delle entrate, saranno eliminati dal sito internet dell'Agenzia stessa. Dalla data di eliminazione, pubblicata sul medesimo sito, si renderanno conseguentemente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto.



## **5. Obblighi strumentali**

**5.1** I responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 1 del presente provvedimento devono adempiere, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto, agli obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (allegato 8) e nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7).

**5.2** Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, anche mediante tabulati sezionali, le suddette informazioni fino al termine di cui all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le registrazioni da parte dei responsabili d'imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**5.3** Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.

**5.4** Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere effettuate entro il termine di versamento dell'imposta.

**5.5** Qualora vi sia la necessità di rettificare le informazioni relative ad operazioni già registrate, occorre utilizzare la modalità dello storno contabile effettuando l'annullamento della registrazione originaria dell'operazione e valorizzando il campo "storno." Per sostituire una registrazione effettuata, è possibile attribuire un nuovo codice identificativo all'operazione.

**5.6** L'amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 5.2.

**5.7** Ai fini del punto 5.6, a partire dalla data di cui al punto 5.4, nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1 e ai punti 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), i registri devono essere conservati, rispettivamente, dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale.

**5.8** Quanto previsto nei punti 5.7. si applica anche per la conservazione delle attestazioni di cui al punto 3.1.1.

**5.9** I soggetti tenuti al versamento dell'imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2. I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

## **6. Adempimenti dichiarativi**

**6.1** Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie da utilizzare per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi di cui all'articolo 19 del decreto.

**6.2** La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

**6.3** I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), identificati con le modalità previste dal precedente punto 4.1.4, in alternativa all'invio telematico di cui al punto 6.2, possono presentare la dichiarazione all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

## **7. Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF**

**7.1** I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi.

**7.2** I soggetti di cui al punto 7.1 che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF conferiscono a tale società apposita delega.

**7.3** I soggetti di cui al punto 7.2 e di cui al punto 4.1.5 alinea II) del presente Provvedimento trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, indicate nel "prospetto di sintesi" (allegato 5) secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista - fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 per le operazioni del mese di novembre - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. La Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all'Agenzia delle entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e comunica le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi.

**7.4** I soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali.

**7.5** La società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al punto 6 e delle deleghe di versamento in nome e per conto del delegante nonché dell'utilizzo del servizio telematico CIVIS.

## **8. Rimborsi**

**8.1** I rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6.

**8.2** I rimborsi di cui al punto 8.1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000 salvo per i soggetti non residenti per i quali i rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**8.3** Qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**8.4** Gli intermediari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del Decreto di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia, che non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all'alinea I) e II) del punto 4.1.5, presentano istanza di rimborso all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, nelle ipotesi in cui, in applicazione dell'articolo 19, comma 4, terzo periodo, la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

## ***Motivazioni***

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa.

In attuazione del comma 500 dell'articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013.

Lo stesso comma 500 prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta.

Al riguardo, nell'articolo 19 del decreto, in cui sono individuati i soggetti responsabili del versamento dell'imposta, anche nei casi in cui nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti e sono stabilite le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, viene effettuato un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è previsto che siano stabilite le modalità per l'assolvimento dell'imposta ed i relativi obblighi strumentali.

Anche il comma 8 dell'articolo 19 prevede che, nei casi in cui gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione non siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia e non abbiano nominato un rappresentante fiscale per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta, l'adempimento di tali obblighi ricade direttamente sui soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalità definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento attua, pertanto, le previsioni di cui al citato comma 500 dell'articolo 1 della legge di stabilità e quelle di cui ai citati commi 5 e 8 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013.

Il punto 1 del provvedimento reca disposizioni relative alla individuazione degli "Intermediari responsabili del versamento dell'imposta", prevedendo che per le operazioni soggette all'imposta di cui all'articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge di stabilità 2013, sono responsabili del versamento dell'imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

Il punto 2 individua gli altri soggetti che, alle condizioni ivi previste, sono responsabili del versamento dell'imposta.

Tra questi, i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio, anche mediante intestazione fiduciaria, ivi compresi i soggetti comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio delle attività assimilabili a quelle di gestione di portafogli e gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell'ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione; le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi, per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione ovvero il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata; i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. In relazione a tale ultima categoria di soggetti, si precisa che, per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso

un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata.

La disposizione di chiusura di cui al punto 2.2 prevede che per le operazioni soggette all'imposta effettuate senza l'intervento dei soggetti di cui al punto 1 e degli altri soggetti indicati al punto 2.1, l'imposta è versata dal contribuente.

Il punto 3 riguarda, in generale, l'obbligo di versamento dell'imposta e detta indicazioni in ordine alle modalità di versamento.

In particolare il punto 3.1.1, richiamando il contenuto dell'articolo 19, comma 3, del decreto del 21 febbraio 2013 secondo il quale gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione (di cui ai punti 1 e 2.1 del provvedimento) non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 febbraio 2013 (di seguito, decreto) o di esenzione indicate all'articolo 16 dello stesso decreto, precisa la modalità di attestazione stabilendo che la medesima consiste nella dichiarazione in forma scritta da parte del contribuente del ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione e pone in capo all'intermediario ricevente un onere di controllo in merito all'affidabilità della stessa.

In relazione alla predetta attestazione, il provvedimento dispone la facoltà per i responsabili di imposta (ossia gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione di cui ai punti 1 e 2.1), di non richiedere la medesima quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni (ad esempio: operazioni di "pronti contro termine") o di informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio: società con capitalizzazione media inferiore ad euro 500 milioni) o di cui detti soggetti dispongono in adempimento degli obblighi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (ad esempio: la qualifica soggettiva del cliente). In tali casi, viene specificato, al successivo punto 3.1.2 del provvedimento, che rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione nel caso in cui abbiano operato con negligenza, imperizia o imprudenza.

Con riguardo a quanto previsto dal primo periodo del comma 4 del richiamato articolo 19 (ossia quando nell'operazione intervengono più responsabili di imposta), il punto 3.1.3 specifica che la disposizione si applica solo qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più intermediari responsabili del versamento dell'imposta tra quelli indicati al

punto 1) e che l'imposta è versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

Il punto 3.1.4, inoltre, stabilisce che nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia un intermediario di cui al punto 1 localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo intermediario provvede direttamente al versamento dell'imposta. Il punto 3.1.5, specifica che nel caso in cui nell'operazione intervengano più intermediari di cui al punto 1, gli intermediari non residenti e non localizzati in detti Stati o territori che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, debbano essere considerati dagli altri intermediari, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai fini delle regole di versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In merito il provvedimento chiarisce che, in tale ultimo caso, rimane fermo che il saldo netto deve essere calcolato comunque per ciascun soggetto passivo come individuato in base all'articolo 5 del decreto senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto.

Il punto 3.1.6. specifica, inoltre, che ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19, gli intermediari responsabili del versamento dell'imposta si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto indicato al punto 3.1.7, 4.1.1 o 4.1.5.

Il punto 3.1.7 del provvedimento prevede che, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un intermediario non localizzato in Stati o territori con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, qualora tale stabile organizzazione sia istituita in Stati o territori con i quali sono, invece, in vigore detti accordi, può identificarsi con le specifiche modalità indicate dal provvedimento al punto 4.1.4, impegnandosi, in tal caso, per mezzo dell'apposito modulo ad assolvere agli obblighi di versamento, di presentazione dell'unica dichiarazione, a conservare i registri delle operazioni e la documentazione relativa alle esclusioni ed esenzioni con riferimento a tutte le operazioni, ovunque compiute, dal soggetto di appartenenza. In ragione della specifica identificazione di cui sopra, al soggetto di appartenenza e relativamente alle operazioni dal medesimo ovunque compiute,



non si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto ed i dati di tale soggetto sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

Circa le modalità di versamento dell'imposta, al punto 3.2.1 viene chiarito che la stessa deve essere versata mediante il modello di pagamento "F24"; vengono, inoltre, dettate specifiche regole di versamento in caso di nomina di rappresentante fiscale o di delega alla società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF (punto 3.2.2).

Il punto 3.2.3 stabilisce che con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta e definite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Per quanto riguarda i versamenti da parte dei soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante F24, al punto 3.2.4 viene stabilito che il versamento deve avvenire mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, esplicitando le specifiche informazioni indicate nel provvedimento per tipologia d'imposta e, quale causale del bonifico, il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento.

Viene, inoltre, stabilito che i codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it).

Il punto 4 del provvedimento riguarda gli obblighi dei soggetti non residenti derivanti dall'applicazione dell'imposta.

Al punto 4.1.1 viene previsto che gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato tenuti al versamento dell'imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono, per le operazioni ovunque compiute, agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite tale stabile organizzazione. Inoltre si prevede che, in forza della presenza della stabile organizzazione in Italia, ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con cui non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano il secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto. A tale ultimo fine, la stabile organizzazione deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi del soggetto di appartenenza per evidenziare, tramite la pubblicazione di cui al

punto 4.1.6, la non applicazione del secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto.

Il punto 4.1.2 chiarisce che i soggetti non residenti privi della stabile organizzazione possono nominare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuando lo stesso tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il punto 4.1.3 precisa che i rappresentanti fiscali devono fare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta nomina.

Al punto 4.1.4, il provvedimento prevede che in assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi, di versamento dell'imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso, con le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mediante l'invio della richiesta di attribuzione all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it.

Al medesimo punto viene, inoltre, previsto, che la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti che intende identificarsi impegnandosi ai sensi del punto 3.1.7, deve accompagnare alla richiesta l'apposito modulo contenente, tra l'altro, l'indicazione degli elementi identificativi del soggetto di appartenenza.

Il punto 4.1.5 stabilisce, inoltre, che agli intermediari responsabili del versamento dell'imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, privi di stabile organizzazione in Italia o che non si sono avvalsi della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto 21 febbraio 2013 se nominano, quale rappresentante fiscale, uno degli intermediari di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del provvedimento residente o con stabile organizzazione in Italia e se il rappresentante comunica l'avvenuta nomina all'indirizzo di posta elettronica [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it), ovvero, in alternativa, se effettuano, cumulativamente, i seguenti adempimenti: **a)** richiedono il codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; **b)** assumono l'impegno, per mezzo del modulo allegato, a trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti e acconsentono alla pubblicazione di cui al punto 4.1.6; **c)** comunicano l'avvenuto conferimento della delega di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto; **d)** trasmettono, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'operazione, alla Società di gestione accentrata, le informazioni indicate nel prospetto sintetico, secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al provvedimento e la relativa provvista.

Il modulo di cui al punto 4.1.5, alinea II), lettera b) è allegato al provvedimento e la modulistica prevista per la richiesta del codice fiscale è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tutta la documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it).

Il provvedimento specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai quali non si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto in ragione dei comportamenti previsti nei precedenti punti, sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti; al punto 4.1.7 specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che, successivamente, non dovessero uniformarsi anche ad uno degli impegni assunti, saranno eliminati dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione, conseguendo, da tale eliminazione, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo.

Il provvedimento disciplina, al punto 5, gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto 21 febbraio 2013.

Tali obblighi, per gli intermediari, consistono nella registrazione, per ciascuna operazione, entro il termine di versamento dell'imposta, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, allegati al provvedimento.

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che le registrazioni devono essere eseguite entro il termine di versamento dell'imposta, in apposito registro informatico da conservare fino al termine di cui all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che le registrazioni da parte dei responsabili d'imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Più in generale, viene specificato che il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.

Viene specificato che l'Amministrazione Finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri e che a partire dal giorno successivo al termine di versamento dell'imposta (entro il quale devono essere eseguite le registrazioni), in presenza di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale (punti 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), la conservazione dei medesimi deve avvenire ad opera di questi ultimi.

Allo stesso modo, la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5 istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, identificatasi secondo le modalità previste ai punti 3.1.7, conserva i registri delle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Analogamente, conserva le attestazioni delle esclusioni ed esenzioni.

Gli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime (fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2), mentre i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche

attraverso gli estratti conto bancari. Resta inteso che, in caso di nomina del rappresentante fiscale, gli obblighi strumentali rimangono quelli propri del rappresentato ed il rappresentante deve conservare la suddetta documentazione ed i suddetti registri cronologici.

Il punto 6, nel rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, fissa il termine di presentazione della dichiarazione al 31 marzo di ciascun anno, da effettuare esclusivamente in via telematica, chiarendo che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il provvedimento specifica, al riguardo, che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi del punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), in alternativa all'invio telematico, possono presentare la dichiarazione all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Il punto 7 è dedicato alla delega alla società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 TUF.

Viene chiarito che gli intermediari responsabili del versamento dell'imposta e gli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi.

Coloro che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 TUF conferiscono a tale società apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Gli intermediari responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 1 e gli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 2, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), e II), trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF le informazioni indicate nel "prospetto sintetico" calcolando

autonomamente l'imposta dovuta. La predetta Società, avendo ricevuto la relativa provvista, versa l'imposta che risulta dalle informazioni comunicate dal delegante.

Il provvedimento prevede, inoltre, che la citata Società, entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e segnala le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi.

Specifica, infine, che i soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali e che la società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle deleghe di versamento, nonché dell'utilizzo del servizio telematico CIVIS.

In relazione ai rimborsi, il punto 8 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dell'imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000, salvo per i soggetti non residenti per i quali i rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Specifica, inoltre, che qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto per i soggetti residenti al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all'indirizzo di posta elettronica [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it), entro il termine di decadenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all'alinea I) e II) del punto 4.1.5, il provvedimento dispone che debbano presentare istanza di rimborso all'indirizzo di posta elettronica [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it), nelle ipotesi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

### ***Riferimenti normativi***

#### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

#### ***Disciplina normativa di riferimento***

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, S.O., del 29 dicembre 2012;

Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante “Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) – imposta sulle transazioni finanziarie.”;

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2005, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010 ratificato con Legge 27 ottobre 2011, n. 193 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2011

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2013/26948 del 1° marzo 2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2013/40010 del 29 marzo 2013

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 luglio 2013

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera



Fac-simile della lettera di assunzione dell'impegno, di cui al punto 3.1.7 del provvedimento, da parte della stabile organizzazione ad assolvere agli obblighi di versamento, presentazione della dichiarazione e a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento e la documentazione di cui al punto 3.1.1, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza.

Denominazione della stabile organizzazione: \_\_\_\_\_

Stato estero di residenza e indirizzo: \_\_\_\_\_

Denominazione del soggetto cui appartiene la stabile organizzazione: \_\_\_\_\_

Stato estero di residenza e indirizzo del soggetto cui appartiene la stabile organizzazione:

\_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate: \_\_\_\_\_

All'Agenzia delle entrate  
Centro operativo di Pescara

*Oggetto: imposta sulle transazioni finanziarie, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – punto 3.1.7.*

Il sottoscritto, rappresentante legale di \_\_\_\_\_

si impegna, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza:

- 1) ad assolvere agli obblighi di versamento;
- 2) a presentare la dichiarazione;
- 3) a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento;
- 4) a conservare la documentazione di cui al punto 3.1.1 del provvedimento.
- 5) autorizza l'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione del pubblico e del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia, i dati identificativi del soggetto di appartenenza affinché gli operatori siano informati che a coloro che rispettano i requisiti previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, compresa la sottoscrizione della presente, non si applica l'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, nonostante si trovino in Stati o

territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti;

- 6) autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere pubblico, a disposizione del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia i dati identificativi del soggetto di appartenenza qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni relative all'impegno di cui alla presente;
- 7) allega alla presente il proprio documento di identità con firma autografa.

**Luogo e data**

**Firma**

Fac-simile della comunicazione di cui al punto 4.1.1, alinea II) del provvedimento, da parte della stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente nel territorio dello Stato, localizzato in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013.

a) Denominazione della stabile organizzazione in Italia: \_\_\_\_\_

b) Indirizzo del domicilio fiscale: \_\_\_\_\_

c) Denominazione del soggetto cui appartiene la stabile organizzazione: \_\_\_\_\_

d) Stato estero di residenza e indirizzo del soggetto cui appartiene la stabile organizzazione: \_\_\_\_\_

e) Indirizzo di posta elettronica del soggetto di cui al punto a) da utilizzare per le comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate: \_\_\_\_\_

All'Agenzia delle entrate  
Centro operativo di Pescara

*Oggetto: imposta sulle transazioni finanziarie, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – punto 4.1.1, alinea II).*

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente [indicare il soggetto di cui al punto c)] \_\_\_\_\_:

- autorizza l'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione del pubblico e del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia, i dati identificativi del soggetto di appartenenza di cui al punto c) affinché gli operatori siano informati che allo stesso, nonostante si trovi in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, non si applica l'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto 21 febbraio 2013;
- allega alla presente il proprio documento di identità con firma autografa.

Luogo e data

Firma

Fac-simile della comunicazione di avvenuta nomina di rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.5, alinea l) del provvedimento.

- a) Denominazione del rappresentante: \_\_\_\_\_
- b) Codice fiscale del rappresentante: \_\_\_\_\_
- c) Domicilio fiscale del rappresentante: \_\_\_\_\_
- d) Denominazione del soggetto rappresentato: \_\_\_\_\_
- e) Codice fiscale del soggetto rappresentato: \_\_\_\_\_
- f) Domicilio fiscale del soggetto rappresentato: \_\_\_\_\_
- g) Indirizzo di posta elettronica del rappresentante da utilizzare per le comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate: \_\_\_\_\_

All'Agenzia delle entrate  
Centro operativo di Pescara

*Oggetto: imposta sulle transazioni finanziarie, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – punto 4.1.5, alinea l).*

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale di [indicare il soggetto di cui al punto a]:

- comunica di essere stato nominato quale rappresentante fiscale di [indicare il soggetto di cui al punto d]: \_\_\_\_\_;
- autorizza l'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione del pubblico e del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia, i dati identificativi del soggetto rappresentato affinché gli operatori siano informati che a coloro che rispettano i requisiti previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, compresa la sottoscrizione della presente, non si applica l'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, nonostante si trovino in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti;
- allega alla presente il proprio documento di identità con firma autografa;
- allega alla presente il documento di nomina.

Luogo e data

Firma

Fac-simile della lettera di assunzione dell'impegno a trasmettere le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni di cui al punto 4.1.5, alinea II) del provvedimento

Denominazione: \_\_\_\_\_

Stato estero di residenza e indirizzo: \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le richieste dell'Agenzia di cui al punto 4.1.5. alinea II) lettera b) e per le comunicazioni di cui al punto 4.1.7. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_

All'Agenzia delle entrate  
Centro operativo di Pescara

*Oggetto: imposta sulle transazioni finanziarie, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – punto 4.1.5 – alinea II), lettere b) e c).*

Il sottoscritto, rappresentante legale di \_\_\_\_\_

- 1) si impegna a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione richiesta dalle autorità fiscali italiane per la corretta applicazione e il pagamento di imposta italiana sulle transazioni finanziarie;
- 2) attesta di aver delegato la società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per il pagamento delle imposte e gli obblighi di dichiarazione (allegando alla presente attestato del delegato);
- 3) autorizza l'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione del pubblico e del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia, i propri dati identificativi affinché gli operatori siano informati che a coloro che rispettano i requisiti previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, compresa la sottoscrizione della presente, non si applica l'articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, nonostante si trovino in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti;

- 4) autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere pubblico, a disposizione del mercato, sul sito Internet dell'Agenzia i propri dati identificativi qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni relative all'impegno di cui alla presente;
- 5) allega alla presente il proprio documento di identità con firma autografa.

**Luogo e data**

**Firma**

**Prospetto sintetico delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 della legge di stabilità 2013**

	<b>descrizione</b>
1	codice fiscale del delegante
2	denominazione del soggetto di cui al campo 1
3	codice ISO del soggetto di cui al campo 1
4	comune o stato estero
5	provincia
6	indirizzo
7	numero di telefono
8	indirizzo e-mail
9	cognome contatto
10	nome contatto
11	mese operazioni
12	data versamento imposta
13	imponibile operazioni 491
14	imposta 491
15	imponibile esclusione repo e sec lending
16	n° operazioni campo precedente
17	imponibile esclusione infragruppo
18	n° operazioni campo precedente
19	imponibile esclusione riskless principal
20	n° operazioni campo precedente
21	imponibile esenzione enti sovrani
22	n° operazioni campo precedente
23	imponibile esenzione fondi e portafogli etici
24	n° operazioni campo precedente
25	imponibile esenzione market making
26	n° operazioni campo precedente
27	imponibile esenzione sostegno alla liquidità
28	n° operazioni campo precedente
29	imponibile esenzione fondi pensione
30	n° operazioni campo precedente
31	n° operazioni 492
32	imposta 492
33	imposta 495

**Campo 1** = codice fiscale del responsabile di imposta (delegante) che trasmette la comunicazione  
**Campo 2** = denominazione del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 3** = codice ISO del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 4** = indica il comune o lo stato estero del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 5** = indica la provincia o in caso di stato estero EE del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 6** = indica l'indirizzo del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 7** = indica il numero di telefono del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 8** = indica l'indirizzo e-mail del soggetto di cui al campo 1  
**Campo 9** = indica il nome della persona fisica "point of contact" indicata dal soggetto di cui al campo 1  
**Campo 10** = indica il cognome della persona fisica "point of contact" indicata dal soggetto di cui al campo 1  
**Campo 11** = indica il mese cui si riferisce la comunicazione  
**Campo 12** = indica la data versamento cui si riferisce la comunicazione  
**Campo 13** = indica la base imponibile delle operazioni imponibili 491  
**Campo 14** = indica l'imposta dovuta delle operazioni imposta 491  
**Campo 15, 17, 19, 21, 23, 25 27 e 29**= indica il valore imponibile delle operazioni che godono delle rispettive esclusioni o esenzioni  
**Campo 16, 18, 20, 22, 24, 26 28 e 30**= n° operazioni riferibili ai rispettivi campi precedenti  
**Campo 31** = indica il numero delle numero operazioni che hanno concorso a determinare il valore del campo 32  
**Campo 32** = indica l'imposta dovuta per le operazioni 492  
**Campo 33** = indica l'imposta dovuta per le operazioni 495



**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Tobin Tax**

## INDICE

<b>1. AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.....</b>	<b>3</b>
2.1 GENERALITÀ.....	3
2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD .....	3
2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD .....	4
2.4 LA STRUTTURA DEI DATI.....	5
2.5 REGOLE GENERALI.....	7
2.5.1 <i>Codice fiscale del soggetto obbligato</i> .....	7
2.5.2 <i>Altri dati</i> .....	7
2.5.3 <i>Tipologia di comunicazione</i> .....	7

# **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA TOBIN TAX DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

## **1. AVVERTENZE GENERALI**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni dei dati relativi alla Tobin Tax da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

## **2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**

### **2.1 Generalità**

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura sono:

- record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore);
- record di tipo “B”: è il record che contiene i dati identificativi del soggetto obbligato;
- record di tipo “C”: è il record che contiene i dati relativi all’art 491 e 492;
- record di tipo “D”: è il record che contiene i dati relativi all’art 495;
- record di tipo “E”: è il record che contiene i dati di sintesi relative alle operazioni 491, 492, 495;
- record di tipo “F”: è il record che contiene le eventuali note relative ad ogni singola operazione;
- record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

### **2.2 La sequenza dei record**

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni comunicazione, presenza nell’ordine, di un unico record di tipo “B”, dei record di tipo “C”, “D”, “E”, “F”.
- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

### 2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B”, “F” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti nella comunicazione; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

- primo e secondo carattere che individuano il quadro della comunicazione;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
- sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno del rigo.

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

## 2.4 La struttura dei dati

### Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla Formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	‘STRINGA ’
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	Sinistra con 5 spazi a destra	‘RSSGNN60R30H501U’
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)			‘02876990587 ’
CN	Codice fiscale numerico	Zero		‘02876990587’
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero		‘05051998’
NU	Campo numerico positivo	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	‘001234’ ‘123456’
PN	Sigla automobilistica delle Province Italiane ed i valori ‘spazio’ ed ‘EE’ per gli esteri (ad esempio provincia di nascita)	Spazio		‘BO’
PR	Sigla automobilistica delle Province Italiane (ad esempio provincia di residenza)	Spazio		‘BO’
CB	Casella Barrata. Se la casella è barrata vale 1, altrimenti zero	Zero		‘1’

**ATTENZIONE:** costituisce motivo di scarto della comunicazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.

Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente modalità “00045”.

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla Formato	Descrizione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella Barrata. Campo composto da 15 spazi e un numero (che può valere esclusivamente 1). N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri)		'RSSGNN60R30H501U'
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Sinistra con 5 spazi a destra	'02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico	Sinistra con 5 spazi a destra	'02876990587 '
DT	Data (formato GGMMAAA)		' 05051998'
NU	Campo numerico positivo	Destra con spazi non significativi a sinistra	' 1234'
	Campo numerico negativo		' -1234'
NP	Campo numerico positivo	Destra con spazi non significativi a sinistra	' 1234'
PN	Sigla automobilistica delle Province Italiane ed i valori 'spazio' ed 'EE' per gli esteri (ad esempio provincia di nascita)	Sinistra con 14 spazi a destra	' BO'
PR	Sigla automobilistica delle Province Italiane (ad esempio provincia di residenza)	Sinistra con 14 spazi a destra	' BO'
PC	Percentuali e aliquote con max tre cifre decimali		

Si precisa che nelle precedenti tabelle è presente l'elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti nella comunicazione (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

## 2.5 Regole generali.

### 2.5.1 Codice fiscale del soggetto obbligato

Il codice fiscale del soggetto obbligato va riportato in duplica su ogni record che costituisce la comunicazione stessa nel campo “Codice fiscale del soggetto obbligato”.

I Codici Fiscali riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

Il codice fiscale del soggetto obbligato, riportato nel campo 2 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della comunicazione.

### 2.5.2 Altri dati

**Si precisa che nella parte non posizionale dei record a struttura variabile devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.**

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo “+”, mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

### 2.5.3 Tipologia di comunicazione

In ogni comunicazione è necessario specificare la “Tipologia di comunicazione” – campi 7 e 8 del record “B”. Di seguito si dettagliano le tipologie previste:

- **Invio ordinario:** È l’invio delle comunicazioni relative al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta telematica.
- **Annullamento:** È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di un fornitura contenuta in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso. La comunicazione di annullamento è composta dai soli record “A” “B” e “Z”.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile.



<b>RECORD DI TIPO "A"</b>					
<b>BOZZA</b>					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	"TBT00"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori:
					01 - Monte Titoli
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	CF	Il campo è obbligatorio. Se la sezione Intermediario è assente, il campo deve essere uguale al codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione
<b>Spazio non utilizzato</b>					
6	Filler	39	483	AN	
<b>Spazio riservato al Servizio telematico</b>					
7	Filler	522	1176	AN	
8	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>					
9	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
10	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

**RECORD DI TIPO "B"**

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione	2	11	CN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
3	Filler	13	5	AN	
4	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
5	Spazio a disposizione dell'utente	26	50	AN	
6	Filler	76	14	AN	Vale spazio
<b>Tipologia di comunicazione</b>					
7	Comunicazione ordinaria	90	1	CB	Le caselle sono alternative
8	Comunicazione di annullamento	91	1	CB	
9	Protocollo della comunicazione da annullare	92	24	NU	Se il campo 10 è impostato, deve contenere il protocollo telematico della comunicazione da annullare, attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica
<b>Dati del Soggetto Obbligato - Delegante</b>					
10	Denominazione	116	60	AN	Dato obbligatorio.
11	Comune o Stato estero della sede legale	176	40	AN	Dato obbligatorio.
12	Provincia (sigla) del comune della sede legale	216	2	PR	Dato obbligatorio. Per Stato estero indicare "EE"

<b>Anno di comunicazione</b>					
13	Anno di comunicazione	218	4	NU	Dato obbligatorio
14	Mese di comunicazione	222	2	NU	Dato obbligatorio
<b>Spazio riservato al Servizio telematico</b>					
15	Filler	224	1674	AN	
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>					
16	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
17	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C"					
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione	2	11	CN	Impostare sempre
3	Filler	13	5	AN	
4	Progressivo modulo	18	8	NU	Parte da 00000001 e deve essere incrementato di una unità per ogni record "C"
5	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
6	Filler	29	61	AN	
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
QUADRO TI - Tipo imposta					
TI001001	Tipo Imposta	NU		Valori ammessi:	Campo obbligatorio.
				1 = 491	
				2 = 492	
QUADRO CL - Cliente o altro intermediario (soggetto che ha dato o trasmesso l'ordine)					
CL001001	Codice fiscale del cliente	CF		Coincide con il Codice fiscale indicato nel Campo 2 nel caso in cui il soggetto Delegante agisca in interesse proprio	Dati alternativi
CL001002	Altro codice di identificazione univoca del cliente	AN			
CL001003	Dati anagrafici del cliente - Cognome	AN			Campi alternativi al campo CL001005
CL001004	Dati anagrafici del cliente - Nome	AN			
CL001005	Dati anagrafici del cliente - Denominazione	AN			Campo alternativo ai campi CL001003 e CL001004
CL001006	Codice ISO di residenza del cliente	AN			
CL001007	Codice fiscale del soggetto che conosce l'identità del cliente	CF			Dati alternativi
CL001008	Altro codice di identificazione univoca del soggetto che conosce l'identità del cliente	AN			
CL001009	Denominazione del del soggetto che conosce l'identità del cliente	AN			Da impostare se valorizzato il campo CL001008
CL001010	Codice ISO del soggetto che conosce l'identità del cliente	AN			
QUADRO ES - Esecutore - Acquirente - Venditore - (soggetto a cui il soggetto di cui al campo 2 ha trasmesso l'ordine)					
ES001001	Codice fiscale dell'esecutore	CF			Dati alternativi
ES001002	Altro codice di identificazione univoca dell'esecutore	AN		Codice univoco di identificazione (es: bic code o NDG)	
ES001003	Dati anagrafici dell'esecutore - cognome	AN			Campo obbligatorio se presente il campo ES001001
ES001004	Dati anagrafici dell'esecutore - Nome	AN			Campo obbligatorio se presente il campo ES001001

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
ES001005	Dati anagrafici dell'esecutore - Denominazione	AN			Campo obbligatorio se presente il campo ES001001
ES001006	Codice ISO di residenza dell'esecutore	AN			Campo obbligatorio se presente il campo ES001001
<b>QUADRO OP - Operazione</b>					
OP001001	Data dell'operazione - giorno di negoziazione	DT		Per le operazioni 491: data di negoziazione dell'operazione;  Per le operazioni 492: data di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto o la data di negoziazione per i derivati cartolarizzati	Campo obbligatorio.
OP001002	Data dell'operazione - giorno di regolamento	DT		Giorno di regolamento (actualSD or ContractualSD) di cui all'articolo 3 del decreto per le operazioni 491 (rilevante per il netting) e per le operazioni 492 aventi ad oggetto derivati cartolarizzati (per cui rileva il trasferimento della titolarità); non deve essere compilato per le altre operazioni 492;	
OP001003	Acquisto o Vendita	NU		Valori ammessi: 1 = Acquisto 2 = Vendita	Campo obbligatorio.
OP001004	Veste	NU		Valori ammessi: 1 = Interesse proprio 2 = Interesse cliente	Campo obbligatorio.
OP001005	Codice ISIN dello strumento	AN			E' obbligatoria l'indicazione di almeno un campo.
OP001006	Nome dello strumento	AN			Se esistente, indicare il codice ISIN dello strumento.
OP001007	Codice univoco dello strumento	AN			In assenza, indicare il "Nome dello strumento" "Codice univoco dello strumento" e la relativa "Tipologia di codifica"
OP001008	Tipologia codifica	AN			
OP001009	Tipo derivato	NU		Valori ammessi: 1 = Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni 2 = Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni 3 = Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	Campo da impostare solo per operazioni 492

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
OP001010	Prezzo unitario in Euro	NU		Per le operazioni 491 prezzo unitario dello strumento espresso in euro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto;  per le operazioni 492 il campo non deve essere compilato.	
OP001011	Quantità	NU		Per le operazioni 491 il campo deve riportare il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;  per le operazioni 492 il campo non deve essere compilato.	
OP001012	Base imponibile lorda in euro	NU		Indica la base imponibile dell'operazione (prima del calcolo del saldo netto) e per i derivati il valore nozionale di cui all'articolo 9 del decreto  per le operazioni 491 in acquisto indica la base imponibile lorda (ossia prima del calcolo del saldo netto), pari alla moltiplicazione dei campi OP001010 e OP001011; per le operazioni 491 in vendita il campo non deve essere compilato;  per le operazioni 492 il campo deve riportare il valore nozionale del derivato di cui all'articolo 9 del decreto	
OP001013	Identificativo della sede di negoziazione	AN		il campo deve essere compilato con il codice identificativo del mercato regolamentato o MTF (MIC code); diversamente il campo deve essere valorizzato con OTC; [le operazioni concordate, riportano il mercato ove sono eseguite	Campo obbligatorio.
OP001014	Operazione ai blocchi o cross order	NU		Valori ammessi: 1 = Sì 2 = No	
OP001015	Numero unico identificativo operazione	NU		Indica il numero univoco dell'operazione. Il campo deve essere compilato con un codice univoco dell'operazione attribuito alla medesima dal responsabile d'imposta di cui al campo 2	Campo obbligatorio.
OP001016	Storno	CB		Indica che l'operazione è stata stornata	
OP001017	Numero unico identificativo operazione oggetto di storno o relativo ad operazioni collegate	NU		Indica il numero univoco dell'operazione. Il campo deve essere compilato con un codice univoco dell'operazione attribuito alla medesima dal responsabile d'imposta di cui al campo 2	
OP001018	Imposta ridotta	NU		Valori ammessi: 1 = Sì 2 = NO	
OP001019	Imposta dovuta	NU			
OP001020	Aliquota	PC			
				Valori ammessi:	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
OP001021	Netting	NU		1 = Si	Vale solo per operazioni 491
				2 = NO	
OP001022	Causali esclusioni o esenzioni	NU		Valori ammessi:	
				1 = Repo e securieites lending	
				2 = Infragruppo	
				3 = Riskless principal	
				4 = Enti Sovrani	
				5 = Fondi e portafogli etici	
				6 = Market making	
				7 = Sostegno alla liquidità	
				8 = Fondi pensione	
OP001019	Operazioni 3.4	NU			
<b>Filler</b>					
7	Filler	1890	8	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "D"					
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D"
2	Codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione	2	11	CN	Impostare sempre
3	Filler	13	5	AN	
4	Progressivo modulo	18	8	NU	Parte da 00000001 e deve essere incrementato di una unità per ogni record "D"
5	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
6	Filler	29	61	AN	
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
<b>QUADRO CL - Cliente</b>					
CL001001	Codice fiscale del cliente	CF		Coincide con il Codice fiscale indicato nel Campo 2 nel caso in cui il soggetto Delegante agisca in interesse proprio	Dati alternativi
CL001002	Altro codice di identificazione univoca del cliente	AN			
CL001003	Dati anagrafici del cliente - cognome	AN			Campi alternativi al campo CL001005
CL001004	Dati anagrafici del cliente - Nome	AN			
CL001005	Dati anagrafici del cliente - Denominazione	AN			Campo alternativo ai campi CL001003 e CL001004
CL001006	Codice ISO di residenza del cliente	AN			
<b>QUADRO ES - Esecutore (soggetto a cui il soggetto di cui al campo 2 ha trasmesso l'ordine)</b>					
ES001001	Codice fiscale dell'esecutore	CF			Dati alternativi
ES001002	Altro codice di identificazione univoca dell'esecutore	AN		Codice univoco di identificazione (es: bic code o NDG)	
ES001003	Dati anagrafici dell'esecutore - cognome	AN			
ES001004	Dati anagrafici dell'esecutore - Nome	AN			
ES001005	Dati anagrafici dell'esecutore - Denominazione	AN			
ES001006	Codice ISO di residenza dell'esecutore	AN			
<b>QUADRO OQ - Operazione</b>					
OQ001001	Data dell'operazione - giorno di negoziazione	DT			Campo obbligatorio.
OQ001002	Identificativo della sede	AN		Codice unico armonizzato del mercato	Campo obbligatorio.
OQ001003	Identificativo algoritmo	AN		Codice univoco identificazione algoritmo	Campo obbligatorio.
OQ001004	Codice ISIN dello strumento	AN			Campo obbligatorio.
OQ001005	Acquisto, Vendita, Modifica o Annullamento	NU		Valori ammessi: 1 = Acquisto 2 = Vendita 3 = Modifica	Campo obbligatorio.



Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti		
		Formato	Valori ammessi	Controlli		
				4 = Annullamento		
OQ001006	Intervallo tra immissione e modifica o annullamento	NU		Valori ammessi: 1 = minore o uguale a 0,5 2 = maggiore di 0,5		Campo obbligatorio.
OQ001007	Causali esclusioni	NU		Valori ammessi: 1 = MM 2 = LS		
OQ001008	Rilevanza	NU		Valori ammessi: 1 = Sì 2 = No		Campo obbligatorio.
OQ001009	Numero titoli o numero di contratti standard	NU				Campo obbligatorio.
OQ001010	Prezzo unitario, premio unitario per numero azioni contratto standard o controvalore nozionale	NU				Campo obbligatorio.
OQ001011	Codice ordine immesso o cancellato o modificato	NU				Campo obbligatorio.
<b>Filler</b>						
7	Filler	1890	8	AN		Impostare a spazi
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>						
8	Filler	1898	1	AN		Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN		Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "E"					
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "E"
2	Codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione	2	11	CN	Impostare sempre
3	Filler	13	5	AN	
4	Progressivo modulo	18	8	NU	Parte da 00000001 e deve essere incrementato di una unità per ogni record "E"
5	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
6	Filler	29	61	AN	
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
QUADRO DL - Dati delegante					
DL001001	Denominazione	AN			Dato obbligatorio
DL001002	Codice ISO di residenza del delegante	AN			Dato obbligatorio
DL001003	Comune o stato estero	AN			Dato obbligatorio
DL001004	Provincia	AN		Per Stato estero indicare "EE"	Dato obbligatorio
DL001005	Indirizzo	AN			Dato obbligatorio
DL001006	Numero di telefono	AN			Dato obbligatorio
DL001007	Indirizzo e-mail	AN			Dato obbligatorio
DL001008	Cognome contatto	AN			Dato obbligatorio
DL001009	Nome Contatto	AN			Dato obbligatorio
QUADRO VI - Dati versamento imposta					
VI001001	Mese operazioni	AN			Dato obbligatorio
VI001002	Data versamento Imposta	AN			Dato obbligatorio
QUADRO NU - Dati operazioni 491					
NU001001	Imponibile operazioni 491	NU			
NU001002	Imposta 491	NU			
NU001003	Imponibile esclusione per Repo e securiteites lending	NU			
NU001004	Numero operazioni per esclusioni Repo e securieites lending	NU			
NU001005	Imponibile esclusione per Infragrupo	NU			
NU001006	Numero operazioni per esclusioni Infragrupo	NU			
NU001007	Imponibile esclusione per Riskless principal	NU			
NU001008	Numero operazioni per esclusioni Riskless principal	NU			
NU001009	Imponibile esenzione per Enti Sovrani	NU			

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Controlli	
NU001010	Numero operazioni per esenzioni Enti Sovrani	NU			
NU001011	Imponibile esenzione per Fondi e portafogli etici	NU			
NU001012	Numero operazioni per esenzioni Fondi e portafogli etici	NU			
NU001013	Imponibile esenzione per Market making	NU			
NU001014	Numero operazioni per esenzioni Market making	NU			
NU001015	Imponibile esenzione per Sostegno alla liquidità	NU			
NU001016	Numero operazioni per esenzioni Sostegno alla liquidità	NU			
NU001017	Imponibile esenzione per Fondi pensione	NU			
NU001018	Numero operazioni per esenzioni Fondi pensione	NU			
<b>QUADRO ND - Dati operazioni 492</b>					
NU001001	Numero operazioni 492	NU			
NU001002	Imposta 492	NU			
<b>QUADRO NC - Dati operazioni 495</b>					
NC001001	Imposta 495	NU			
<b>Filler</b>					
7	Filler	1890	8	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "F"					
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "F"
2	Codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione	2	11	CN	Impostare sempre
3	Filler	13	5	AN	
4	Progressivo modulo	18	8	NU	Parte da 00000001 e deve essere incrementato di una unità per ogni record "F"
5	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
6	Filler	29	61	AN	
<b>Identificazione della operazione per la quale è riportata la nota</b>					
7	Numero unico identificativo operazione	90	20	AN	Dtao Obbligatorio
8	Nota	110	1780	AN	Dtao Obbligatorio
<b>Filler</b>					
9	Filler	1890	8	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi caratteri di controllo</b>					
10	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
11	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

<b>RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA</b>					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Numero record di tipo 'D'	34	9	NU	
6	Numero record di tipo 'E'	43	9	NU	
7	Numero record di tipo 'F'	52	9	NU	
<b>Spazio non utilizzato</b>					
8	Filler	61	1837	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
9	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
10	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

**Prospetto analitico delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità**

	descrizione
1	tipo imposta (491; 492)
2	identificativo impresa: codice fiscale
3	CF del cliente
4	altro codice di identificazione univoca del cliente
5	cognome del cliente
6	nome del cliente
7	denominazione del cliente
8	codice ISO residenza cliente
9	codice fiscale della soggetto che conosce l'identità del cliente
10	altro codice di identificazione univoca del soggetto che conosce l'identità del cliente
11	denominazione del soggetto che conosce l'identità del cliente
11_bis	codice ISO del soggetto che conosce l'identità del cliente
12	CF della persona a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
13	altro codice di identificazione univoca della persona a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
14	cognome della persona cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
15	nome della persona cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
16	denominazione della persona cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
17	codice ISO residenza della persona cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
18	giorno di negoziazione
19	giorno di regolamento
20	acquisto o vendita dal punto di vista del cliente di cui al punto 3 o per le operazioni in conto proprio per l'impresa di cui al punto 2
21	veste: interesse proprio o interesse cliente
22	codice ISIN dello strumento
23	nome dello strumento
24	codice univoco dello strumento
25	tipologia codicifica
26	tipo derivati
27	prezzo unitario in euro
28	quantità
29	base imponibile lorda in euro
30	identificativo della sede (codice unico armonizzato MIC o OTC)
31	block trades
32	numero univoco identificazione operazione
33	storno
34	codice univoco operazioni oggetto di storno o operazioni collegate
35	imposta ridotta
36	imposta dovuta
37	aliquota
38	netting (si/no)
39	causale esclusione/esenzione (vedi Tabella infra)
40	operazioni 3.4
41	campo libero

<i>1 tipo imposta</i>	491	492
<i>2 codice fiscale dell' intermediario che registra l'operazione:</i>	codice fiscale dell'intermediario che effettua la registrazione	codice fiscale dell'intermediario che effettua la registrazione
<i>3 codice fiscale del cliente</i>	Codice fiscale del cliente	Codice fiscale del cliente
<i>4 altro codice di identificazione univoca del cliente</i>	Altro codice di identificazione univoca del cliente	Altro codice di identificazione univoca del cliente
<i>5 cognome del cliente</i>	Cognome del cliente	Cognome del cliente
<i>6 nome del cliente</i>	Nome del cliente	Nome del cliente
<i>7 denominazione del cliente</i>	Denominazione del cliente	Denominazione del cliente
<i>8 codice ISO residenza del cliente</i>	Codice ISO residenza del cliente	Codice ISO residenza del cliente
<i>9 codice fiscale del soggetto che conosce l'identità del cliente</i>	Codice fiscale del soggetto (es: società fiduciaria o SGR) che conosce l'identità	Codice fiscale del soggetto (es: società fiduciaria o SGR) che conosce l'identità
<i>10 altro codice di identificazione univoca del soggetto che conosce l'identità del cliente</i>	Altro codice di identificazione univoca del soggetto (es: società fiduciaria o SGR) che conosce l'identità	Altro codice di identificazione univoca del soggetto (es: società fiduciaria o SGR) che conosce l'identità
<i>11 denominazione del soggetto che conosce l'identità del cliente</i>	Denominazione del soggetto che conosce l'identità del cliente	Denominazione del soggetto che conosce l'identità del cliente
<i>11_bis codice ISO del soggetto che conosce l'identità del cliente</i>	Codice ISO del soggetto di cui al punto 9 o 10	Codice ISO del soggetto di cui al punto 9 o 10
<i>12 Codice fiscale del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	Codice fiscale del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	Codice fiscale del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>13 altro codice di identificazione univoca del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	Altro codice di identificazione univoca del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	Altro codice di identificazione univoca del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>14 cognome del soggetto a cui l'ordine è</i>	cognome del soggetto a cui	cognome del soggetto a cui

<i>stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>15 nome del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	nome del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	nome del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>16 denominazione del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	denominazione del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	denominazione del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>17 codice ISO del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente</i>	codice ISO del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente	codice ISO del soggetto a cui l'ordine è stato trasmesso o del venditore o dell'acquirente
<i>18 giorno di negoziazione (trade date)</i>	giorno in cui viene negoziata l'operazione	momento di sottoscrizione negoziazione o modifica del contratto o o la data di negoziazione
<i>19 giorno di regolamento: (settlement date):</i>	data effettiva di regolamento o data di liquidazione contrattuale	data effettiva di regolamento o data di liquidazione contrattuale
<i>20 acquisto o vendita: buy o sell</i>	acquisto o vendita da parte del soggetto di cui al punto 3 o per le operazioni in interesse proprio per il soggetto di cui al punto 2	acquisto o vendita da parte del soggetto di cui al punto 3 o per le operazioni in interesse proprio per il soggetto di cui al punto 2
<i>21 veste:</i>	<i>codice 1</i> interesse proprio; <i>codice 2</i> interesse terzi;	<i>codice 1</i> interesse proprio; <i>codice 2</i> interesse terzi;
<i>22 codice ISIN dello strumento</i>	codice ISIN dello strumento	codice ISIN dello strumento
<i>23 nome dello strumento</i>	Nome dello strumento	Nome dello strumento
<i>24 codice univoco dello strumento</i>	Codice univoco dello strumento	Codice univoco dello strumento
<i>25 tipologia codifica dello strumento</i>	tipologia codifica dello strumento	tipologia codifica dello strumento
<i>26 tipo derivato</i>	NA	categorie da Tabella 3 allegata alla legge (1, 2 o 3)



27 prezzo unitario:	indica il prezzo unitario in EURO	N/A
28 quantitativo:	indica il numero degli strumenti	N/A
29 base imponibile lorda in euro	indica la base imponibile lorda (prima del calcolo del saldo netto)	indica il valore nozionale di cui all'articolo 9 del decreto
30 identificativo della sede di negoziazione	MIC code o OTC	MIC code o OTC
31 block trades o cross order	Indica se l'operazione è una operazione concordata (articolo 6 comma 4 del Decreto) o cross order	Indica se l'operazione è una operazione concordata (articolo 11 del Decreto) o cross order
32 numero univoco dell'operazione	indica il numero univoco dell'operazione	indica il numero univoco dell'operazione
33 storno	indica che l'operazione è stornante	indica che l'operazione è stornante
34 numero univoco operazione stornata o operazione collegata	Indica il numero univoco dell'operazione stornata o dell'operazione collegata	Indica il numero univoco dell'operazione stornata o dell'operazione collegata
35 imposta ridotta:	indica se l'imposta è ridotta (SI/NO)	indica se l'imposta è ridotta SI/NO)
36 imposta dovuta	indica l'imposta dovuta espressa in euro, se del caso prima del calcolo del saldo netto,	indica l'imposta dovuta espressa in euro
37 aliquota in %	Indica l'aliquota espressa in %	N/A
38 netting	indica che l'operazione è utilizzata per il calcolo del saldo netto	N/A
39 causale esclusione/esenzione	Indica la causale di esclusione o esenzione (vedi tabella infra)	Indica la causale di esclusione o esenzione (vedi tabella infra)
40 operazioni ex articolo 3 .4 del decreto	Indica che l'operazione rientra nell'articolo 3.4 del decreto	N/A

41 campo libero	Campo libero per eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto di cui al campo2	Campo libero per eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto di cui al campo2
-----------------	---	---

Campo 39 Per le esenzioni/esclusioni le causali sono le seguenti:

esclusioni (articolo 15):

causale	fonte	descrizione
1	15.1 lettere e	repo e securieites lending
2	15.1 lettere g	infragruppo
3	15,2 lettera a	riskless principal

Esenzioni (articolo 16):

causale	fonte	descrizione
4	16.1 a.1, a.2, a.3. a.4	enti sovrani
5	16.1 lettere b e c	fondi e portafogli etici
6	16.3 lettera a	market making
7	16.3 lettera b	sostegno alla liquidità
8	16.5_	fondi pensione

Legenda:

**Campo 1** = indica il tipo di imposta: valore 491 o valore 492

**Campo 2** = codice fiscale dell'intermediario (quale responsabile di imposta o quale soggetto passivo) che registra l'operazione.

**Campo 3** = codice fiscale del soggetto (persona fisica o giuridica: può essere soggetto passivo o altro intermediario) che ha dato o trasmesso l'ordine; nel caso in cui il soggetto di cui al campo 2 agisca in interesse proprio il campo deve riportare il codice fiscale del medesimo

**Campo 4** = in assenza di codice fiscale indicare un codice univoco di identificazione (anche interno ai sistemi informativi del responsabile d'imposta – es: ndg); per motivi di riservatezza, nel caso in cui l'intermediario di cui al punto 1 non conosca l'identità del soggetto passivo e questa sia nota ad altro soggetto di cui al punto 2.1 lettera b) e lettera c) del provvedimento localizzato in Stati o territori che permettono lo scambio di informazioni (da indicare ai campi 9, 10 e 11), il campo riporta il codice univoco di identificazione comunicato da tale ultimo soggetto.

**Campo 5:** = indica il cognome del cliente di cui al campo 3

**Campo 6:** = indica il nome del cliente di cui al campo 3

**Campo 7:** = indica la denominazione del cliente di cui al campo 3

**Campo 8** = codice ISO del cliente

**Campo 9** = codice fiscale del soggetto che conosce l'identità del cliente

**Campo 10** = in assenza di codice fiscale, indica un codice di identificazione univoca del soggetto che conosce l'identità del cliente (anche interno ai sistemi informativi del responsabile d'imposta – es: ndg)

**Campo 11** = indica la denominazione del soggetto di cui al campo 10

**Campo 11\_bis** = Codice ISO del soggetto di cui ai campi 9 o 10

**Campo 12** = codice fiscale del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore

**Campo 13** = in assenza di codice fiscale indica un codice di identificazione univoca del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore (anche interno ai sistemi informativi del responsabile d'imposta – es: ndg)

**Campo 14** = cognome soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore

**Campo 15** = nome soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore

**Campo 16** = denominazione del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore

**Campo 17** = codice ISO del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso o dell'acquirente o del venditore

**Campo 18** = riporta la data di negoziazione dell'operazione per le operazioni 491; per le operazioni 492 riporta la data di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto o la data di negoziazione per i derivati cartolarizzati

**Campo 19** = giorno di regolamento (actualSD or ContractualSD) di cui all'articolo 3 del decreto per le operazioni 491 e per le operazioni 492 aventi ad oggetto derivati cartolarizzati; non deve essere compilato per le altre operazioni 492;

**Campo 20** = per operazioni 491 indicare 1 (acquisto) o 2 (vendita) sulla base del ruolo assunto dal soggetto di cui al campo 3 o per le operazioni in interesse proprio dal soggetto di cui al campo 2; lo stesso per le operazioni 492. Per tali ultime operazioni l'intero tracciato, salvo che la controparte sia altro intermediario di cui al punto 1 del provvedimento italiano o di cui al punto 4.1.5. del provvedimento, l'intero tracciato deve essere compilato due volte, una volta in acquisto ed una volta in

vendita. Infine, per derivati ove si scambiano flussi (es: CFD) acquisto o vendita vanno determinati in base a una convenzione costante assunta e tenuta dal soggetto di cui al campo 2.

**Campo 21** = indica la veste con cui l'intermediario individuato al campo 2 interviene nell'operazione: codice 1: interesse proprio; codice 2; interesse cliente o terzi. Interesse proprio deve essere utilizzato in caso di proprietary trading, market making e riskless principal.

**Campo 22** = codice ISIN dello strumento oggetto; in assenza di codice ISIN è necessario compilare i campi 23, 24 e 25

**Campo 23** = in assenza di ISIN indicare la denominazione dello strumento

**Campo 24** = in assenza di ISIN indicare altro codice di mercato dello strumento o un codice dello strumento interno al soggetto di cui al campo 2

**Campo 25** = indica la fonte (es: Bloomberg) del codice di mercato dello strumento; se il codice è interno indicare "interno".

**Campo 26:** solo per i derivati (492) indica 1 o 2 o 3; 1 = Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni; 2 = Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni; 3 = Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure. Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure. Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure. Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure. Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati

**Campo 27**= per le operazioni 491 prezzo unitario dello strumento espresso in euro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto; per le operazioni 492 il campo non deve essere compilato

**Campo 28** = per le operazioni 491 il campo deve riportare il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione; per le operazioni 492 il campo non deve essere compilato

**Campo 29** = per le operazioni 491 in acquisto indica la base imponibile lorda (ossia prima del calcolo del saldo netto), pari alla moltiplicazione dei campi 27 x 28; per le operazioni 491 in vendita il campo non deve essere compilato; per le operazioni 492 il campo deve riportare il valore nozionale del derivato di cui all'articolo 9 del decreto;

**Campo 30** = il campo deve essere compilato con il codice identificativo del mercato regolamentato o MTF (MIC code); diversamente il campo deve essere valorizzato con OTC;

**Campo 31:** se l'operazione è un'operazione concordata (vedi articolo 6 comma 4 – 491 – e articolo 11 del decreto -492) indicare: SI, altrimenti NO

**Campo 32** = il campo deve essere compilato con un codice univoco dell'operazione attribuito alla medesima dal responsabile d'imposta di cui al campo 2; [Nota per le operazioni di storno: la stornante ha lo stesso codice della stornata; la nuova operazione ha un nuovo codice non collegato – rimane la facoltà di tenere traccia del legame tra le operazioni attribuendo alla sostitutiva un nuovo codice ed indicando il codice dell'originaria nel campo 34]

**Campo 33** = se l'operazione è una operazione stornante il campo deve essere valorizzato con Y; altrimenti il campo non deve essere valorizzato;

**Campo 34** = codice univoco operazioni oggetto di storno o delle operazioni collegate

**Campo 35** = Y indica che l'imposta è ridotta; N indica che l'imposta non è ridotta;

**Campo 36** = indica l'imposta; per le operazioni 491, se il campo 37 è valorizzato con SI indica l'imposta dovuta per l'operazione prima del calcolo del saldo netto; se il campo 38 è NO, indica l'imposta dovuta; per le operazioni 492 indica l'imposta dovuta;

**Campo 37** = per le operazioni 491 il campo deve essere compilato con l'indicazione dell'aliquota da applicare all'operazione; per le operazioni 492 il campo non deve essere compilato;

**Campo 38** = da utilizzare solo per le operazioni 491: indicare SI se l'operazione è utilizzata per il calcolo del saldo netto; indicare NO se l'operazione non è utilizzata per il calcolo del saldo netto

**Campo 39** = indica la causale di esclusione o esenzione [nota: se tale campo è valorizzato allora il campo 38 deve avere il valore = NO, ed il campo 36 valore zero]

**Campo 40:** operazioni 3.4 [campo da utilizzare solo da parte degli intermediari non soggetti alla direttiva MIFID]

**Campo 41** = campo libero per eventuali note, precisazioni o comunque a disposizione del soggetto di cui al campo 2

Nota illustrativa relativa a campi da 3 a 11.

Nel caso in cui il responsabile di imposta di cui al campo 1 riceva un ordine da altro soggetto di cui al punto 2.1 lettera b) e lettera c) del provvedimento che opera per conto di un soggetto passivo e, per motivi di riservatezza commerciale, tale altro intermediario non voglia disvelare l'identità del suddetto cliente è possibile, a condizione che tale altro intermediario sia italiano o comunque localizzato in uno stato o territorio che consente lo scambio di informazioni, indicare nel campo 4 il codice univoco di identificazione (c.d. codice di individuazione anonima) attribuito al cliente da tale altro intermediario.

In tale caso il responsabile di imposta di cui al campo 1 deve compilare il campo 4 inserendo il codice di individuazione anonima e compilare il campo 9 (indicando il codice fiscale di tale altro intermediario) o i campi 10 (codice di identificazione univoca del soggetto che conosce l'identità del cliente) e 11 (denominazione del soggetto che conosce l'identità del cliente).

Nota illustrativa relativa ai Campi 30 e 31.

Le operazioni concordate vanno rilevate come effettuate su mercati regolamentati o MTF ai fini dell'aliquota da applicare all'operazione (campo 30). Tuttavia ai fini del ruolo di responsabile di imposta e della rilevazione dell'operazione le operazioni concordate, essendo nota la controparte, sono da rilevare come le operazioni OTC.

**Prospetto analitico delle operazioni di cui al comma 495 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013**

	descrizione
1	codice fiscale dell'intermediario
2	codice fiscale del soggetto pasivo
3	altro codice di identificazione univoca del soggetto passivo
4	cognome del soggetto passivo
5	nome del soggetto passivo
6	denominazione del soggetto passivo
7	codice ISO residenza del cliente
8	codice fiscale dell'ente a cui l'ordine è stato trasmesso
9	altro codice di identificazione univoca del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso
10	cognome del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso
11	nome del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso
12	denominazione dell'ente cui l'ordine è stato trasmesso
13	codice ISO residenza del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso
14	la giornata di negoziazione
15	codice identificativo del mercato MIC code
16	identificativo dell'algoritmo
17	ISIN strumento
18	il tipo di operazione (acquisto o vendita) (acq/ven) o modifica o cancellazione (mod/canc)
19	l'intervallo tra immissione e modifica o cancellazione
20	causali esclusioni dell'operazioni (market making/best execution)
21	rilevanza o meno dell'operazione
22	numero dei titoli o numero contratti standard
23	prezzo unitario titoli, premio unitario opzioni*numero azioni componenti il contratto standard o controvalore nozionale
24	codice dell'ordine immesso, modificato o cancellato
25	campo libero

Legenda

**Campo 1** = codice fiscale dell'intermediario che registra l'operazione

**Campo 2** = codice fiscale del soggetto passivo; nel caso in cui il soggetto di cui al campo 1 sia il soggetto passivo ripetere il campo 1.

**Campo 3** = in assenza di codice fiscale del soggetto passivo (diverso dall'intermediario di cui al campo 1) indicare un codice univoco di identificazione (anche interno ai sistemi informativi del responsabile d'imposta – es: ndg)

**Campo 4:** cognome del soggetto passivo di cui al campo 2;

**Campo 5:** nome del soggetto passivo di cui al campo 2;

**Campo 6:** denominazione del soggetto passivo di cui al campo 2; nel caso in cui il soggetto di cui al campo 1 agisca quale soggetto passivo indicarne la denominazione;

**Campo 7** = codice ISO del soggetto passivo

**Campo 8** = nel caso in cui il soggetto di cui al campo 1 abbia trasmesso l'ordine ad altro soggetto indicare il codice fiscale del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 9** = in assenza di codice fiscale del soggetto di cui al campo 8 indicare un codice univoco di identificazione (anche interno ai sistemi informativi del responsabile d'imposta – es: ndg) del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 10** = cognome del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 11** = nome del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 12** = denominazione del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 13** = codice ISO del soggetto cui l'ordine è stato trasmesso

**Campo 14** = indica la giornata di negoziazione di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto

**Campo 15** = indica il codice identificativo del mercato regolamentato o MTF (MIC code);

**Campo 16** = indica il codice univoco di identificazione dell'algoritmo attribuito al medesimo dal soggetto di cui al campo 2.

**Campo 17** = codice ISIN dello strumento oggetto dell'operazione;

**Campo 18** = indica: acquisto (1), vendita (2), modifica (3), annullamento (4) da parte del soggetto di cui al campo 2

**Campo 19:** indica l'intervallo tra immissione e modifica ed in particolare se tale intervallo tra immissione e modifica/annullamento è  $\leq 0,5$  secondi oppure  $> 0,5$  secondi

**Campo 20:** indica la causale di esclusione; market making (MM) o best execution (BE)

**Campo 21** = indica la rilevanza (1) o non rilevanza (2) dell'operazione ai fini del calcolo dell'imposta

**Campo 22** = indica il numero di titoli o il numero contratti standard

**Campo 23:** indica il prezzo unitario (per strumenti 491 e derivati cartolarizzati 492); indica il prezzo unitario moltiplicato per numero azioni contratto standard (per le opzioni); indica il controvalore nozionale del contratto standard (per gli altri derivati)

**Campo 24** = indica il codice dell'ordine immesso o cancellato o modificato; il codice di quelli che modificano o cancellano deve essere uguale a quello degli ordini immessi che vengono modificati o cancellati

**Campo 25** = campo libero per eventuali note, precisazioni o comunque a disposizione del soggetto di cui al campo 1;